



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Francesco Mannino

Presidente

Dott. Stefano Cardinali

Giudice

Dott.ssa Cecilia Bernardo

Giudice relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 53275 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 2.2.2015 e vertente

T R A

ATTORE

E

SPA.

CONVENUTA



OGGETTO: impugnativa di delibera dell'assemblea dei soci.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.2.2015, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

PREMESSO IN FATTO CHE:

Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la
SPA., esponendo che:

-era titolare del 31% del capitale sociale della spa., il cui amministratore unico era Rasile Leonardo, titolare a sua volta del 40% del capitale sociale;

-la restante compagine sociale era costituita da Rasile Manfredo (titolare di una quota pari al 20% e figlio di Leonardo) e da Lucrezia (titolare di una quota pari al 9% e figlia dell'esponente);

-in data 19.4.2013, l'assemblea dei soci –con il voto contrario dell'esponente e della figlia- aveva confermato l'amministratore in carica anche per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 ed aveva confermato il compenso annuale pari ad € 30.000,00;

-tale delibera, tuttavia, era illegittima per i seguenti motivi:

a) CONFLITTO DI INTERESSI: in quanto l'amministratore aveva votato le delibere relative alla propria nomina ed al proprio compenso;

b) ABUSO DELLA REGOLA DI MAGGIORANZA: in quanto il compenso annuale riconosciuto all'amministratore era manifestamente sproporzionato, atteso che: la sola attività da compiere era la riscossione dei canoni di affitto dell'unico immobile di proprietà della società; l'attore si era sempre dichiarato disponibile a svolgere l'incarico gratuitamente; nel 2010 era stato riconosciuto un compenso annuo pari ad € 12.000,00, da ritenersi ancora congruo.

Premesso ciò, l'attore chiedeva dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della delibera assembleare impugnata.

^^^^^^

Si costituiva in giudizio la SPA., la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo che:

-l'attore aveva già impugnato una precedente delibera assembleare per i medesimi motivi e l'adito Tribunale di Latina aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo non sussistente il dedotto conflitto di interessi;



-era irrilevante l'offerta dell'attore di assumere l'incarico amministrativo gratuitamente, non costituendo un vizio di invalidità della delibera il fatto di avergli preferito un diverso soggetto;

-il compenso non era sproporzionato atteso che: nel 2010 era stato riconosciuto congruo un compenso di € 12.000,00 non comprensivo del rimborso spese; successivamente, il Tribunale di Latina aveva riconosciuto congruo un rimborso spese forfetario di € 50 al giorno, attesa la necessità che l'amministratore seguisse dei lavori di ristrutturazione del complesso alberghiero di proprietà della società; di conseguenza, nel 2011 –essendosi ripresentata la necessità di eseguire importanti lavori di ristrutturazione- era stato ritenuto congruo un compenso annuale di € 30.000,00, comprensivo di rimborso spese (pari alla somma di € 12.000,00 per il compenso e di € 18.000,00 per le spese); tale valutazione era stata confermata anche nel 2012 e nel 2013.

OSSERVA IN DIRITTO

1 – La domanda proposta da _____ è infondata e non può trovare accoglimento.

Ed invero, l'attore –quale titolare del 31% del capitale sociale della _____ spa.- ha impugnato la delibera del 19.4.2013, con la quale l'assemblea dei soci ha confermato la nomina di Rasile Leonardo all'incarico di amministratore per il periodo 2013-2014-2015; nonché ha confermato di riconoscergli un compenso annuale pari ad € 30.000,00. In particolare, il _____ sostiene che tale delibera sarebbe viziata perché assunta con il voto anche del socio Rasile Leonardo, in palese conflitto di interessi, e perché adottata con abuso del potere di maggioranza, essendo sproporzionato il compenso riconosciuto all'amministratore.

Orbene, entrambe le doglianze sono destituite di fondamento.

^^^^^^

2 – Ed invero, con riferimento al conflitto di interessi, la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27387) ha osservato che sussiste conflitto di interessi tra socio e società quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore -con riferimento a una specifica delibera- di un duplice e contrapposto interesse: da una parte il proprio interesse di socio e dall'altra l'interesse della società, e questa duplicità di interessi è tale per cui il socio non può realizzare l'uno se non sacrificando l'altro. In particolare, l'interesse sociale si configura come l'insieme degli interessi comuni dei soci, in quanto parti del contratto di società, concretizzantesi nell'interesse alla produzione del lucro, alla massimizzazione del profitto sociale (inteso come massimizzazione del valore globale delle azioni o delle quote), al controllo della gestione dell'attività sociale, alla distribuzione dell'utile, alla alienabilità della propria partecipazione sociale, alla determinazione della durata del proprio investimento, e, quindi, allo scioglimento della società.



Sicchè, ai fini dell'annullamento della delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi, è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l'interesse sociale, mentre è irrilevante che essa (senza pregiudicare nel contempo tali interessi) consenta al socio di raggiungere anche un interesse proprio (cfr., Cassazione civile sez. I, 21 marzo 2000, n. 3312; Cassazione civile sez. I, 21 dicembre 1994, n. 11017; Cassazione civile sez. I, 4 maggio 1991, n. 4927).

^^^^^^

3 – Quanto, poi, all'abuso di maggioranza, giova ricordare che, nel nostro ordinamento societario, non esiste una norma che identifichi espressamente una fattispecie di abuso nelle deliberazioni assembleari. Tuttavia, da tempo, si ammette in dottrina ed in giurisprudenza la fattispecie in argomento, riferendola alle ipotesi di uso non corretto della maggioranza.

In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che sussiste il profilo dell'abuso o eccesso di potere, quando la decisione risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante (come nel caso in cui lo scioglimento sia indirizzato soltanto all'esclusione del socio), mentre, all'infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla suddetta decisione (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. I, 20/06/1983, n. 4236; Cassazione civile, sez. I, 29/05/1986, n. 3628; Cassazione civile, sez. I, 05/05/1995, n. 4923; Cassazione civile, sez. I, 26/10/1995, n. 11151; Cassazione civile, sez. I, 11/06/2003, n. 9353).

La figura dell'abuso di potere, quindi, rappresenta un limite al principio maggioritario vigente nel diritto societario corrispondente ad un principio generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale è vietato abusare dei propri diritti e, quindi, fare di essi un esercizio emulativo (sulla tematica dell'abuso del diritto, si veda, di recente, Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2011 n. 10488). L'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, peraltro, fonda il divieto di abuso sulla base dei canoni generali della correttezza e della buona fede. Più specificamente, il principio di buona fede contrattuale ed il conseguente principio di collaborazione -che deve informare l'opera dei soci nell'organizzazione della società- vengono considerati il fondamento per riconoscere la figura dell'abuso di potere, quale elemento invalidante le deliberazioni assembleari, finalizzate esclusivamente a favorire la maggioranza a danno della minoranza.

In sintesi, dunque, l'abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione:

a) non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale;

b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta



a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. I due requisiti testé evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa (cfr., altresì, [Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2003, n. 6361](#); Tribunale Roma, 22/10/2002; [Tribunale Milano, 28/06/2001](#); Tribunale Milano, 22/06/2001).

^^^^^^

4 - Nel caso in esame, l'attore ha impugnato le deliberazioni assembleari relative alla conferma dell'amministratore e alla determinazione del suo compenso.

Quanto alla nomina dell'amministratore, deve innanzitutto osservarsi che non può costituire di per sé un vizio la circostanza che abbia espresso il proprio voto anche il socio, poi nominato amministratore. Infatti, per potersi configurare una situazione di conflitto di interessi o abuso di potere, è sempre necessario che venga dedotto e dimostrato il perseguimento di un interesse extrasociale in contrasto con quello della società.

Tuttavia, il [redacted] non ha chiaramente dedotto in cosa consisterebbe il lamentato conflitto di interessi, né quali sarebbero gli indizi dell'abuso di maggioranza. Egli, infatti, si è limitato a sostenere che il socio Rasile Leonardo non avrebbe potuto votare la delibera con cui veniva riconfermato amministratore.

Tale deduzione, però, impedisce di comprendere quale sia l'interesse non sociale perseguito dal socio suddetto, antitetico a quello della società. Né, d'altronde, tale interesse può ravvisarsi nel mero interesse personale alla conservazione dell'incarico di amministratore, non trattandosi di un interesse extrasociale e non potendosi, peraltro, ritenere per ciò solo in contrasto con gli interessi della società.

^^^^^^

5 - Quanto, poi, alla determinazione del compenso, deve ricordarsi che la prevalente dottrina, gran parte della giurisprudenza di merito e la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21 marzo 2000, n. 3312) non sono inclini a considerare annullabile per conflitto d'interessi la deliberazione determinativa del compenso dell'amministratore per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all'assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l'interesse sociale. E lo stesso principio - si noti - è stato applicato anche in un caso in cui la validità di una siffatta deliberazione era stata vagliata sotto il diverso profilo dell'eventuale vizio di eccesso di potere, ritenendosi comunque essenziale l'accertamento della sproporzione del compenso attribuito (v. Cass. 17 luglio 2007, n. 15942).

Orbene, nel caso in esame, l'attore lamenta che il compenso annuale, riconosciuto nella misura di € 30.000,00, sarebbe del tutto sproporzionato rispetto all'attività concreta che l'amministratore deve esercitare (mera riscossione dei canoni di affitto del complesso alberghiero di proprietà della società), ritenendo congrua la minor somma di € 12.000,00, riconosciuta all'amministratore nell'anno 2010.



Per contro, la società convenuta sostiene che la determinazione del compenso di € 30.000,00 non sarebbe irragionevole, ma sarebbe giustificata dalla necessità di seguire ulteriori lavori di manutenzione straordinaria del complesso alberghiero in questione. Il compenso così determinato, quindi, comprenderebbe anche un rimborso spese, di importo pari a quanto già ritenuto congruo dal Tribunale di Latina, nella sentenza n. 1294/2010, emessa tra le stesse parti.

Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che la società spa. è proprietaria di un complesso alberghiero, sito in Sperlonga e concesso in affitto ad altra società. Risulta, inoltre, che nell'anno 2010 è stato riconosciuto all'amministratore un compenso di € 12.000,00. Tuttavia, tale compenso annuale non comprendeva il rimborso delle spese sostenute, che dovevano essere calcolate separatamente.

Proprio con riferimento al rimborso delle spese sostenute dall'amministratore negli anni 2004-2006, è sorta una controversia tra le parti, che ha condotto all'instaurazione di un giudizio dinanzi al Tribunale di Latina. All'esito di tale giudizio, il Tribunale di Latina (con sentenza n. 1294/2010, depositata in atti) ha ritenuto legittima la quantificazione forfetaria di tale rimborso spese nella misura di € 50,00 al giorno, atteso che in quel periodo si era reso necessario effettuare notevoli lavori di manutenzione straordinaria nel complesso alberghiero di proprietà della società e che l'amministratore si era dovuto frequentemente recare di persona *in loco* a Sperlonga per seguirli.

Dalla delibera impugnata, inoltre, risulta che l'assemblea ha deciso di determinare per il 2013 il compenso di € 30.000,00, confermando il medesimo compenso già riconosciuto nel 2012 e comprendendo in esso il rimborso delle spese, che l'amministratore avrebbe dovuto sostenere per seguire i lavori di adeguamento del complesso alberghiero di proprietà alla normativa anticendio, imposti dai Vigili del Fuoco.

Peraltro, non risulta contestato che il medesimo compenso di € 30.000,00 è stato riconosciuto all'amministratore sia nell'anno 2011 (con delibera approvata all'unanimità dai soci), sia nell'anno 2012 (con delibera non impugnata dal

Orbene, alla luce di tutte le suindicate risultanze, gli assunti attorei non appaiono condivisibili, non potendosi ritenere irragionevole ed arbitraria la decisione adottata dall'assemblea. Infatti, con la delibera impugnata risulta riconosciuto un compenso nella stessa misura dei due anni precedenti. Peraltro, l'aumento rispetto all'anno 2010 (preso in considerazione dall'attore) risulta determinato dalla decisione di ricomprendere in esso anche il rimborso forfetario delle spese, prima non compreso.

^^^^^^

6 - In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la domanda proposta da va rigettata, non potendosi ritenere viziata la delibera impugnata.

Le spese di lite di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento.



P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) RIGETTA la domanda proposta da

2) CONDANNA alla rifusione, in favore della SPA., delle spese di lite, che liquida ex DM 55/2014 in € 5.871,00 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.6.2015.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott.ssa Cecilia Bernardo

Dr. Francesco Mannino

IL CASO.it

